

REGOLAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI DELLE AREE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI NEGLI AGGLOMERATI DELL' "AREA" E DI ATTIVITA' DI SERVIZIO.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONCETTI FONDAMENTALI

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 23 luglio 1957, n°634 e successive modifiche ed integrazioni ed in virtù della capacità di intervento conferitagli dal vigente Piano Regolatore **TERRITORIALE**, il Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone è rispettivamente preposto ed abilitato a svolgere attività di promozione e stimolo alle **localizzazioni** industriali e di servizi nell'ambito dei cinque agglomerati di cui è composta l'"area".

Essa avviene mediante la preliminare procedura di assegnazione di un suolo destinati ad accogliere la programmata iniziativa **prevista nel comma 1, dell'art. 12 delle N.T.A. del P.R.T.**

ASSEGNAZIONE

- L'assegnazione consiste di cui **ALL'ART.12** su menzionato nella attribuzione alla società richiedente di un determinato suolo, sito negli agglomerati industriali, su cui deve avvenire la realizzazione dell'insediamento industriale o di "servizi".

Amministrativamente l'assegnazione si concretizza mediante l'adozione di un apposito atto deliberativo emanato dal competente Organo deliberante dell' Ente.

Della assegnazione se ne da comunicazione all' assegnatario con raccomandata A.R. ad avvenuta approvazione della stessa, provvedendo ad allegare alla lettera di comunicazione la planimetria del terreno assegnato.

REVOCA

- La revoca è la decisione adottata dal C.d.A., con la quale si toglie efficacia all'assegnazione preventivamente disposta, ad avvenuta e comprovata constatazione della inerzia dell'assegnatario nel realizzare la iniziativa secondo le modalità, i termini ed i tempi prescritti dall'Ente.

Della avvenuta revoca..se ne da comunicazione alla società o ditta con raccomandata A. R.

Art. 1

PROCEDURA INSEDIATIVA

L'assegnazione di un'area va richiesta all'Ente mediante l'inoltro di apposita domanda firmata dal legale rappresentante con firma autenticata che dovrà Contenere le seguenti indicazioni **per le Società**

1. L'esatta denominazione o ragione sociale;
2. sede sociale;
3. numero di iscrizione al registro delle Società presso il Tribunale di competenza;
4. capitale sociale attuale;
5. oggetto sociale;
6. generalità complete dell'Amministratore unico o degli amministratori con firma aggiunta o chi comunque la rappresenti, in virtù di delega (è opportuno documentare quanto sopra con certificato del Tribunale di data recente, non anteriore a mesi tre da presentare al Consorzio almeno cinque giorni prima della data fissata per la stipula della Convenzione);
7. tipo di produzione da realizzare;
8. entità della superficie coperta occorrente;
9. numero degli operai o unità lavorative.
10. fabbisogno di accessi, di acqua potabile e industriale (con consumo minimo trimestrale) di energia elettrica;
11. costo globale dell'opera ed entità di richiesta di eventuali finanziamenti agli istituti abilitati.

- PER LE DITTE

1. - generalità complete del titolare;
2. - Codice fiscale del titolare;
3. - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
4. - tutto quanto prescritto ai nn.7 - 8 -9 -10 - 11.

Alla domanda, dovrà altresì essere allegata, sia per le Società che per le ditte, una relazione tecnico - economica - finanziaria, nella quale dovrà - - essere riportata:

- A. - la descrizione del tipo di produzione;
- B. - una indagine di mercato sulla necessità del prodotto o del servizio;
- C. - il ciclo di produzione;
- D. - i sistemi di depurazione (fumi -acque), di smaltimento delle acque reflue;
- E. - il numero dell' unità lavorative distinte in impiegati, operai specializzati, operai qualificati, operai comuni e come dette unità verranno scaglionate nelle varie fasi dell'entrata in funzione;
- F. - i tempi di realizzazione;
- G. - data presunta di entrata in funzione;
- H. - il fabbisogno di fognature per lo scolo delle acque pluviali ed industriali;
- I. - il fabbisogno del metano;
- L. - la necessità di usufruire- i raccordi ferroviari (con il numero di carri giornalieri) o di altre infrastrutture;

agevolati, vorrà ugualmente realizzare la programmata iniziativa; oltre a :

- atto costitutivo e il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio munito di N.O. ai fini dell'art.10 della legge 31 Maggio 1965 n° 575 e successive modificazioni.
- **Planimetria Catastale scala 1:2000 e planimetria scala 1:500 con indicazione dell'intervento programmato.**
- **Apposita dichiarazione di impegno ad accettare senza riserve formalmente ed integralmente il " Regolamento delle assegnazioni," che regola i rapporti inerenti e conseguenti alle assegnazioni stesse;**
- **In caso di rilevamento di siti dimessi, o non, occorre allegare:**
 -
 - **adeguata planimetria catastale 1:2000;**
 -
 - **planimetria opere già esistenti legittimata o legittimabile;**
 -
 - **indicazione delle autorizzazioni e concessioni edilizie rilasciate dagli Enti preposti;**
 - **atto di acquisto o altro titolo equipollente.**

di cui Dovrà essere infine allegata fidejussione bancaria o assegno circolare o di conto corrente a favore del Consorzio ASI per l'importo stabilito a titolo di cauzione per il contributo a fondo perduto per l'istruttoria della pratica di assegnazione che sarà stabilito dal C.D.A. con separato atto deliberativo, in base alle diverse tipologie di insediamento. Il procedimento amministrativo ha inizio solo quando le istanze pervenute sono complete della documentazione innanzi.

ART. 2

L'assegnazione di terreno alla società o ditta per attività produttiva che di servizio, viene disposta in via provvisoria e verrà resa definitiva al momento della stipula della relativa convenzione, per la sottoscrizione della quale si conferisce mandato al Presidente ad espletare tutti gli atti conseguenti sin dal momento in cui viene disposta l'assegnazione stessa.

ART.3

L'assegnatario di terreno ad avvenuta comunicazione della assegnazione da parte dell'Ente, deve far conoscere al medesimo per iscritto, entro trenta giorni dalla data di comunicazione la propria accettazione.

Trascorso tale termine. l'Ente ha la facoltà di introitare la somma dovuta mediante incameramento del titolo allegato alla domanda di assegnazione.

e provvederà ad un eventuale conguaglio della somma stessa prima della firma della convenzione.

ART. 4

L'assegnazione viene effettuata su tutti i suoli ricadenti negli agglomerati industriali dell'area destinati all'uso industriale e a servizi.

ART. 5

Qualora l'assegnazione venga disposta su di un suolo il cui proprietario ha pure intenzione di realizzare una iniziativa industriale o di servizi, la titolarità della proprietà non **costituisce** diritto a prelazioni, nel senso assegnativo.

Le assegnazioni avvengono in base alla presentazione delle domande **corredate di tutta la documentazione stabilita e all'esame dei requisiti necessari**. Al proprietario richiedente, a tutela, del suo diritto a realizzare, può essere assegnata, dietro richiesta, un' altra area per il conseguimento delle programmate finalità.

ART.6

L'assegnazione viene effettuata a società ed a ditte individuali, purchè, "rispettivamente, siano regolarmente costituite ed iscritte alla Camera di Commercio, per la produzione e i servizi che hanno programmato di realizzare, già al momento della richiesta di assegnazione del terreno occorrente.

La mancanza di detti requisiti non consente di svolgere l' esame di ammissibilità". per la decisione riguardante l' assegnazione.

ART.7

La domanda di assegnazione viene istruita per le decisioni consequenziali, dagli uffici preposti i quali, accertata l'esistenza di tutti i requisiti, l'ammettono alla podestà decisionale dell'Organo deliberante.

ART.8

La richiesta di assegnazione viene istruita in via preliminare da apposita Commissione, che può svolgere la preventiva consultazione dell' operatore economico per acquisire maggiori " . ragguagli sulla natura dell' attività che si intende realizzare.

Dopodiché e qualora l' iniziativa fosse ritenuta meritevole di assegnazione, viene trasmessa agli Organi deliberanti.

In caso di rigetto, viene fatta comunicazione al richiedente a mezzo di Raccomandata A/R e di conseguenza verrà trattenuto il 20% delle somme versate per l'istruttoria della pratica.

ART. 9

Al competente organo deliberante su proposta della Commissione, in aderenza alle prescrizioni statutarie e nel quadro delle necessità di riequilibrare i pesi socio-economici delle zone gravitanti sui suoli industriali, spetta la scelta dei terreni da assegnare all'operatore, non trascurando di considerare, per quanto possibile, le esigenze insediative di **quest'ultimo** e le indicazioni della Commissione

ART.10

L'assegnazione sarà effettuata secondo le prescrizioni contenute della Delibera "tipo" da adottare con separato atto. del C.D.A.

ART.11

Cambio di denominazione sociale, oggetto e tipo di attività

Qualora prima della costruzione dell'opificio o nel corso della attività produttiva o a servizi si dovessero effettuare cambi di denominazione sociale e ragione sociale, **oggetto e tipo di attività**, le Società o ditte interessate, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Consorzio, il quale sulla base di circostanziato esame e di comprovata documentazione, ne adatterà le connesse determinazioni, anche in rapporto agli oneri da versare da stabilire con separato atto deliberativo del C.d.A.

In difetto di qualsiasi preventiva notizia, il Consorzio non riconoscerà situazioni modificate senza gli atti di competenza consortile, adottando le determinazioni del caso, che possono, prevedere anche la revoca.

ART.12

Rilevamento di azienda da parte di altra società

Qualora la società assegnataria abbia realizzato uno stabilimento che sia entrato in produzione o no, oppure l'opificio stesso sia costretto a cessare l'attività per qualsiasi motivo e per ciò stesso, è suscettibile di rilevamento da parte di altra società subentrante. La società proprietaria dello stabilimento o di area **eventualmente esuberante** da alienare, ne deve dare comunicazione, per dar modo all'Ente di porre in essere tutte le procedure amministrative connesse al caso.

La Società subentrante, dopo l'espletamento delle procedure di cui ai precedenti articoli è tenuto a sottoscrivere nuova convenzione e quindi al pagamento degli oneri di assegnazione che verranno stabiliti con successivo atto deliberativo del C.D.A.

ART.13

Locazione anche parziale degli immobili

Nei casi di locazione totale o parziale di stabilimenti, o edifici a servizi, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente, ai fini dell'accertamento della compatibilità della attività subentrante con le norme di PRT.

Il locatario subentrante, in analogia a quanto previsto per le assegnazioni, è tenuto al pagamento degli oneri che verranno stabiliti con successivo atto deliberativo dal C.D.A.

ART.14

Stipula convenzione.

La stipula della convenzione conferisce carattere definitivo all'assegnazione di un'area ed avverrà dopo che la delibera di assegnazione provvisoria è resa esecutiva e dopo che la società o ditta abbia acquisito l'area industriale interessata o di servizio

ART. 15

Rilascio nulla - osta.

Il nulla -osta per la realizzazione degli interventi sia industriali che di servizi saranno rilasciati previa sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente art. 14 e previo pagamento di oneri che saranno stabiliti dal C.D.A. con successivo atto deliberativo per il rilascio stesso.